



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa

R.G. 2121/2023

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei
seguenti Magistrati:

dott. Guido Santoro

Presidente

dott. Federico Bressan

Consigliere

dott. ssa Lucia Dall'Armellina

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto a ruolo al numero di registro 2121/2023 il 24.11.2023 ,
promosso con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 840 c.p.c.;

da

CP_1 (c.f. **P.IVA_1**), (già **Controparte_2** in persona del
legale rappresentante *pro tempore* con gli Avv. PIVA PAOLO e PASSUELLO
LIVIO;

opponente

contro



Controparte_3

[...] in persona del legale rappresentante *pro tempore*
con gli Avv. MALAVASI MANUELA e GRASSELLI GIOVANNI ;

opposta

OGGETTO: Opposizione avverso il decreto del Presidente delegato della Corte
d'Appello di Venezia emesso in data 06.10.2023 su ricorso ex art. 839 c.p.c.
proposto da CP_3 - Opposizione alla esecutorietà dei lodi arbitrali stranieri
(art. 840 c.p.c.)

CONCLUSIONI

Per l'opponente:

in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa la
proposta opposizione e, per l'effetto, 1) annullare il decreto del Presidente della
Corte d'appello del 6 ottobre 2023 con cui È stato riconosciuto e reso esecutivo il
lodo emesso dalla Camera arbitrale di Parigi *inter partes* perché privo dei requisiti
per il riconoscimento ed exequatur; 2) rigettare in ogni caso come inammissibile
ed infondato il ricorso originario per gli stessi motivi dedotti in narrativa. Con
vittoria di spese, diritti e onorari come generale norma.

Per l'opposta :



dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione notificato da [...] CP_2 per le ragioni di cui in atti, con ogni conseguente statuizione; – rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di riconoscimento di lodo straniero n. 20/2023, emesso il 6 ottobre 2023 dalla Corte d'Appello di Venezia, in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondata; nel merito: – rigettare l'opposizione promossa da Controparte_2 per tutte le ragioni di cui in atti e conseguentemente, ove occorrer possa, confermare il decreto di riconoscimento di lodo straniero n. 20/2023, emesso il 6 ottobre 2023 dalla Corte d'Appello di Venezia, Presidente Delegato Dott. Tagliatela, R.G. 511/2023 V.G.; in ogni caso: – con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, anche per la precedente fase

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 novembre 2023 CP_1 (già Controparte_2) ha proposto opposizione al decreto con il quale il Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato, su ricorso di C.S.C.E.C, l'efficacia esecutiva del lodo emesso il 22 novembre 2022 dall'Arbitro Unico nominato dalla Camera di Commercio Internazionale "ICC" di Parigi a conclusione di un procedimento arbitrale promosso da CP_3 contro CP_2 . Con il predetto lodo l'Arbitro Unico ha condannato CP_2 : i. a corrispondere a CP_3 l'importo di euro 475.713,25 a titolo di risarcimento per i danni subiti,



oltre interessi al tasso legale previsto dalla legge francese e decorrenti dalla data di notifica del lodo e fino al saldo; ii. a rimborsare a **CP_3** le spese legali dell'arbitrato, liquidate in dollari 76.500,00; iii. a rimborsare a **CP_3** le spese di consulenza e degli esperti, liquidate in euro 230.000,00.

Il lodo è stato dichiarato esecutivo con decreto del 06.10.2023 emesso dal Presidente delegato della Corte d'Appello di Venezia su ricorso di C.S.C.E.C.

Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione ex art. 840 c.p.c. **CP_1**

(già **Controparte_2**, vedasi visura depositata sub doc. 13 fasc. opposta) la quale ha richiesto, in via pregiudiziale e cautelare, la sospensione della esecutorietà del lodo e nel merito ha chiesto l'annullamento del decreto opposto.

Esponendo l'opponente che il riconoscimento del lodo era inammissibile ai sensi dell'art. 840 n.5 c.p.c. essendo pendente davanti alla Corte d'Appello di Parigi un *recours en annulation* dal medesimo proposto che avrebbe un effetto automaticamente sospensivo e impedirebbe di procedere all'*exequatur*.

Evidenziava inoltre che il lodo presentava profili di violazione dell'ordine pubblico internazionale in quanto l'Arbitro non avrebbe considerato l'eccezione di transazione e quella di compensazione che erano state svolte nel giudizio arbitrale; inoltre era stato violato il principio del contraddittorio essendo state



limitate le memorie successive all'udienza, impedendo così di contestare il contenuto delle testimonianze degli esperti di controparte.

Ulteriore profilo di inammissibilità al riconoscimento del lodo era rappresentato dalla circostanza che il Tribunale arbitrale, così violando l'art. 840 comma 3 n. 3 c.p.c. , avrebbe deciso *ultra compromessum* ovvero sulla base di una regola – quella di consegnare la merce in “un termine ragionevole” – non coerente con le previsioni contrattuali e in contrasto con il principio dispositivo, tale da rendere il lodo illogicamente motivato e pertanto in contrasto con l'ordine pubblico internazionale.

Nel costituirsi in giudizio CP_3 ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 122 c.p.c. , in quanto ampi stralci dell'atto introduttivo erano redatti in lingua francese e privi di traduzione, nonché per violazione dell'art. 163 terzo comma n. 4 c.p.c. essendo le argomentazioni avversarie esposte in un ordine non logico nonché in modo confuso e difficilmente comprensibile.

Nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione, trattandosi di una mera riproposizione di argomenti già svolti nel corso del giudizio arbitrale e del procedimento d'impugnazione davanti alla Corte d'Appello di Parigi; concludeva chiedendo in via preliminare la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e nel merito il rigetto dell'opposizione.



Con ordinanza interinale di data 08.04.2024 veniva rigettata l'istanza di inibitoria svolta da parte opponente e la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 22.05.2025.

Nelle more del deposito delle note conclusive, CP_3 depositava la sentenza della Corte d'Appello di Parigi del 03.12.2024 che rigettava il ricorso per annullamento del lodo proposto da CP_2 e la condannava alla refusione delle spese del procedimento in favore di controparte.

La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.

1. Con il primo motivo di appello l'opponente censura il decreto impugnato assumendo che il riconoscimento del lodo è inammissibile per violazione dell'art. 840 n. 5 c.p.c. in quanto è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi con *recours en annulation*, il quale agli effetti dell'art. 1504 del codice di procedura civile francese comporta “*di pieno diritto l'opposizione all'exequatur*”. Dunque, l'esecuzione del lodo sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 840 terzo comma n. 5 c.p.c.



2. Con il secondo motivo di appello l'opponente censura il decreto impugnato in quanto il lodo sarebbe contrario all'ordine pubblico internazionale , inoltre avrebbe violato il principio del contraddittorio e sarebbe stato pronunciato esorbitando dai limiti del compromesso.

Sostiene l'opponente che l'Arbitro unico non si è pronunciato sulle eccezioni di transazione e di compensazione formulate da CP_2 ; che avrebbe interpretato la domanda in modo diverso da quella formulata e che avrebbe reso la decisione con motivazione illogica.

Inoltre, lamenta l'opponente che l'Arbitro unico ha impedito a CP_2 di poter usufruire della propria memoria *post hearing*, così violando la previsione dell'art. 840 comma 3 n. 2 c.p.c., non potendo far valere la propria difesa nel procedimento.

3. *Sulle questioni pregiudiziali svolte dall'opposta.*

3.1 Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 122 c.p.c. svolta dall'opposta va osservato che l'opponente ha provveduto alla traduzione delle parti dell'atto di citazione redatte in lingua francese in sede di scritti conclusivi, così emendando il difetto originario .

3.2. Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, terzo comma n. 4 c.p.c. in quanto non contiene "*l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della*



domanda” svolta da parte opposta va osservato che la nullità della citazione si produce, a norma dell’art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il *petitum* sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda .

Sul punto va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità nello scrutinare la conformità dell’atto al modello legale, l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all’esito del predetto scrutinio, l’oggetto risulti “assolutamente” incerto (Cass. SSUU 8077/2012) con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d’incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008).

Nella fattispecie la deduzione dei fatti costitutivi della domanda e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda sono enunciati in modo tale da consentire a controparte l’individuazione dell’oggetto della domanda medesima e



delle ragioni poste a fondamento della stessa, tant'è che l'opposta ha approntato una adeguata linea di difesa.

Pertanto, l'eccezione va respinta.

4. Ciò premesso, la vicenda di cui è causa trae origine dal contratto di appalto intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura di vasche e di fontane e dei relativi impianti elettrici da parte di CP_2 nell'ambito di un più ampio appalto – la cui gara era stata vinta da CP_3 per la realizzazione della Grande Moschea di Algeri.

Sorgeva tra le parti un contenzioso relativo al mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori - che conduceva alla risoluzione del contratto nel 2018- da parte di CP_2 , che aveva costretto l'appaltante a rivolgersi ad altri fornitori per completare in tempo utile le opere che aveva commissionato a CP_2 per non trovarsi esposta a ingenti penali da parte del committente principale.

Le parti intraprendevano una procedura di negoziazione preventiva per tentare di raggiungere una soluzione amichevole, che non dava esito positivo. A quel punto veniva avviato un arbitrato dinanzi alla Camera di Commercio Internazionale "ICC" di Parigi che si concludeva con la condanna di CP_2 a pagare a CP_3 l'importo di euro 475.713,25 a titolo di risarcimento per i danni subiti, oltre interessi nonché a rimborsare a CP_3 le spese legali dell'arbitrato,



liquidate in dollari 76.500,00 , le spese di consulenza e degli esperti, liquidate in Euro 230.000,00.

5. Il primo motivo di appello svolto dall'opponente è infondato.

Sostiene la difesa dell'opponente che il riconoscimento del lodo è inammissibile per violazione dell'art. 840 n. 5 c.p.c. in quanto è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.

L'art. 840, terzo comma, n. 5), c.p.c., prevede che il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo straniero sono rifiutati se *“la parte contro la quale il lodo è invocato prova [...]”* che il lodo stesso *“[...] è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso”* .

Nella fattispecie il lodo è stato impugnato davanti alla Corte d'Appello di Parigi ma non è stato sospeso e, anzi, parte opposta ha dato atto, nelle more del deposito degli scritti conclusivi, che la Corte d'Appello di Parigi con la sentenza del 03.12.2024 ha respinto l'impugnativa proposta da CP_2 , confermando il lodo impugnato.

Non è pertinente il richiamo svolto dalla difesa dell'opponente all'articolo 1524 del codice di procedura civile francese che è relativo all'impugnazione dell'ordinanza di *exequatur* e all'articolo 1527 che è relativo alle norme per lo



svolgimento del procedimento di annullamento di un'ordinanza di *exequatur* davanti alla Corte d'appello.

Queste due disposizioni non sono applicabili nel caso di specie, dovendosi, invece fare riferimento all'art. 1526 del c.p.c. francese, nella versione applicabile *ratione temporis* il quale stabilisce che *“il ricorso per annullamento proposto avverso la sentenza e il ricorso avverso l'ordinanza di exequatur non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il primo presidente che decide nel procedimento sommario o, non appena ne sia informato, il giudice delle indagini preliminari può sospendere o modificare l'esecuzione del lodo se tale esecuzione rischia di ledere gravemente i diritti di una delle parti”*.

Dalla norma in esame è dato evincere che il ricorso per annullamento non produce effetto sospensivo se non nell'ipotesi limitata in cui venga accordata la sospensione (non ricorrente nel caso di specie) ammissibile quando l'esecuzione del lodo rischia di *ledere gravemente i diritti di una delle parti*.

Stante il chiaro dettato normativo e considerato che, come detto, il ricorso per annullamento è stato respinto, ne consegue l'infondatezza del motivo di appello in esame.

Inoltre, non condivisibile il richiamo svolto dalla difesa dell'opponente alla sentenza della Corte di Cassazione francese del 06.11.2013 che riguarda la



possibilità di proporre opposizione avverso un'ordinanza di *exequatur* e non l'effetto sospensivo del ricorso per l'annullamento del lodo.

6. Il secondo motivo di appello non è fondato.

Sostiene l'opponente che il riconoscimento dell'efficacia esecutiva del lodo è impedita per motivi di ordine pubblico internazionale in quanto l'arbitro unico non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni di transazione e di compensazione.

Va premesso che la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico internazionale deve riguardare esclusivamente gli effetti che l'atto è destinato a produrre nel nostro ordinamento e non anche la conformità alla legge interna di quella straniera posta a base della decisione, né è consentito alcun sindacato sulla correttezza giuridica della soluzione adottata, essendo escluso il controllo contenutistico sul provvedimento di cui si chiede il riconoscimento (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 9006 del 31/03/2021, Rv. 660971 - 03).

La Suprema Corte si è recentemente (Cass. sent. 8718/2024) pronunciata sulla distinzione tra ordine pubblico interno e internazionale, chiarendo che *“si definisce come ordine pubblico internazionale quello formato dall'insieme di principi, desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti e più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme*



inderogabili provviste del carattere di fundamentalità, che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l'atteggiamento dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico ed a formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia (Cass., sez. 1, 28 dicembre 2006, n. 27592; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4040; Cass., sez. 1, 20 gennaio 2006, n. 1183; Cass., 7 dicembre 2005, n. 26976; Cass., 26 novembre 2004, n. 22332; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17349; Cass., 13 dicembre 1999, n. 13928; più di recente Cass., sez. 1, 4 luglio 2013, n. 16755). L'ordine pubblico internazionale è, quindi, costituito dai principi che formano, come sostenuto in dottrina, l'eticità dell'ordinamento quale risulta dal complesso delle sue norme (Cass., 11 novembre 2002, n. 15822). Si tratta di principi fondamentali che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti dell'uomo, o che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell'intero assetto ordinamentale (Cass., n. 15822 del 2002, cit.). ... L'ordine pubblico interno, si identifica con qualsiasi norma imperativa, come, in tesi, l'articolo 1283 c.c., in tema di interessi usurari (Cass., sez. 1, 6 dicembre 2002, n. 17349). “



Ed ancora *“una volta enucleata la distinzione tra ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno, che si connota delle norme imperative, resta da valutare se la nozione di ordine pubblico indicata nell’articolo 829, 3° comma, c.p.c., sia limitata o meno all’ordine pubblico internazionale, esulando dalla stessa l’ordine pubblico interno e le norme imperative ad esso connesse. “Pertanto, il rimando alla clausola dell’ordine pubblico da parte dell’articolo 829 c.p.c. deve essere interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, escludendosi in radice una nozione “attenuata” di ordine pubblico (Cass., n. 21850 del 2020, cit.; in tal senso anche Cass., sez. 1, 16 maggio 2022, n. 15619), che coincide, invece, con l’insieme delle norme imperative dell’ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno, nozione utilizzata nella dimensione internazionalprivatistica per indicare le norme di applicazione necessaria che imponendo l’applicazione del diritto nazionale operano come limite al riconoscimento del diritto straniero, cfr. Cass., n. 27592 del 2006). 6. Si è anche osservato che il legislatore del 2006, nell’invertire il rapporto tra regola ed eccezione per l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo estendendo all’arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove*



l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi dell'ordinamento".

Facendo applicazione dei predetti principi, non è dato rinvenire alcun contrasto tra il lodo e l'ordine pubblico internazionale.

La circostanza che l'Arbitro Unico abbia interpretato, in tesi di parte opponente, in maniera erronea le eccezioni di transazione e di compensazione, non comporta che il lodo (*rectius*, il dispositivo del lodo, Cass. Ordinanza n. 3255 del 02/02/2022), sotto il profilo degli effetti che lo stesso è destinato a produrre nel nostro ordinamento, sia in contrasto con l'ordine pubblico internazionale e ciò in quanto esso contiene la statuizione di condanna di **CP_2** al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese legali e per i consulenti di parte e quindi statuizioni che non sono confliggenti con le norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento.

Né può essere svolta in questa sede una verifica – come suggerito in definitiva dall'opponente- nel merito della decisione, atteso che, nel giudizio di impugnazione del lodo, si resta sempre nel solco di un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto un riesame dei fatti di causa, nemmeno in via di controllo sull'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., sez. 1, 12 novembre 2018, n. 28997).



6.1. Né il mancato esame delle predette eccezioni è sussumibile nella violazione del principio del contraddittorio e ciò in quanto l'art. 840 comma 3 n. 2 c.p.c. impedisce l'esecuzione del lodo se *“la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso”*.

Non è in contestazione che CP_2 sia stata informata della designazione dell'arbitro e del procedimento arbitrale, posto che pacificamente ha partecipato allo stesso, neppure può ritenersi che non abbia potuto far valere la propria difesa nel procedimento.

Sul punto va osservato che *“l'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, terzo comma, n. 2, c.p.c., consistente nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non è realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilità di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti.”*(Cass. sent. 12873/2006).



Era onere dell'opponente allegare e specificare i termini in cui sarebbe stata privata del proprio diritto di difendersi non potendo viceversa ritenersi integrata tale violazione per la circostanza che l'Arbitro non si sarebbe pronunciato sulle eccezioni suindicate, le quali potrebbero al più dare luogo a violazioni del procedimento arbitrale, non censurabili in questa sede.

Né sotto altro profilo è ipotizzabile una violazione del contraddittorio per essere stata limitata la memoria *post hearing* in “*termini di materia e contenuti*”, non avendo l'opponente precisato i termini di tale limitazione ed essendo viceversa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello di Parigi del 03.12.2024 (doc. 11 bis parte opposta) che sul punto ha così statuito:”*91. A sostegno di questa richiesta di annullamento del lodo arbitrale, CP_2 invoca anche le restrizioni di forma e contenuto imposte dal tribunale arbitrale alle memorie post-udienza. 92. Secondo i termini dell'e-mail inviata dall'arbitro unico ai consulenti delle parti il 17 maggio 2022, tali limitazioni erano applicabili sia a CP_2 che alla CP_3 . Non vi è quindi alcuna disparità di trattamento che possa essere pregiudizievole per una delle parti. 93. Da questa e-mail si evince inoltre che il Tribunale arbitrale ha concesso alle parti la possibilità di depositare memorie post-udienza su espressa richiesta di CP_2 , dopo l'udienza arbitrale del 13 maggio 2022, e che a CP_2 è stato chiesto di specificare i punti di discussione che intendeva*



trattare in una memoria post-udienza, cosa che ha fatto con una e-mail del suo legale del 16 maggio 2022. 94. Ciò non può comportare una situazione di evidente svantaggio per CP_2 quando il tribunale arbitrale ha accolto tutte le sue richieste procedurali relative alle memorie post-udienza. 95. Infine, CP_2 non può validamente sostenere che l'equità del procedimento sia stata compromessa dal mero fatto che il tribunale arbitrale abbia imposto limitazioni formali e sostanziali alle memorie successive all'udienza, dal momento che, da un lato da un lato, rientrava nei poteri dell'arbitro di gestire il procedimento imporre tali limitazioni e dall'altro, CP_2 non ha individuato e notificato alcuna violazione dei diritti della difesa che avrebbe potuto derivare dalla ricezione della lettera alle parti inviata dall'arbitro il 17 maggio 2022”.

Dunque, nessuna violazione del diritto di difesa è stata concretamente accertata nell’ambito del giudizio di annullamento del lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Parigi né ulteriori spunti utili sono stati forniti dall’odierna opponente, la quale si è limitata a lamentare delle limitazioni alle memorie post udienza, senza specificare il contenuto di tali limitazioni e come le stesse si siano concretamente riverberate sulla esplicazione della sua difesa.

6.2. Sostiene l’opponente che l’Arbitro avrebbe reso una pronuncia in violazione del compromesso “*Non appare ammissibile, se non in violazione del compromesso*



e dalla volontà delle parti (oltre che dal principio dispositivo), che il Tribunale arbitrale si possa arrogare il diritto di valutare la validità della risoluzione alla luce del principio dell'obbligo di adempiere al dovere di consegnare la merce "in un termine ragionevole" (punto 277 del lodo), allorquando la domanda di CP_3 era basata sull'art. 13 del contratto e su presunti accordi (rivelatisi inesistenti) di termini di consegna !" (p.12 atto citazione).

Dunque, sostiene l'opponente, il lodo sarebbe *"illogicamente motivato, così da porsi in contrasto con l'ordine pubblico internazionale"*.

Tale deduzione non può essere condivisa in quanto ai fini dell'accertamento dell'eccesso dai limiti del mandato arbitrale, il giudice del riconoscimento deve verificare la coincidenza tra l'estensione della clausola compromissoria e l'oggetto del lodo arbitrale e tale accertamento non può spingersi fino al punto di riesaminare nel merito la decisione arbitrale (Cass. sent. 6947/2004); riesame che nella fattispecie è sollecitato dall'opponente.

Infatti, l'opponente nel lamentare che l'Arbitro unico avrebbe *inventato* una norma non prevista né dal contratto né dalla Convenzione di Vienna del 1980 finisce con il sollecitare inammissibilmente il riesame nel merito della decisione, posto che tale violazione potrebbe, al più, configurare un *error in iudicando* e non già una pronuncia *extra mandatum*.



Conclusivamente l'opposizione va rigettata e il decreto di riconoscimento del lodo straniero n. 20/2023 emesso il 06.10.2023 dalla Corte d'Appello di Venezia va confermato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto di riconoscimento del lodo straniero n. 20/2023 emesso il 06.10.2023 dalla Corte d'Appello di Venezia;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali sostenute dall'opposta nel presente procedimento che liquida in euro 18.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;



3. dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2025

Il Consigliere estensore

Lucia Dall'Armellina

Il Presidente

Guido Santoro

Arbitrato in Italia